

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, martedì 11 dicembre 2012

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIA ORSI • (0961) 775522

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

Il 1° e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

SOMMARIO

PARTE PRIMA SEZIONE I

Regione Calabria LEGGI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 4 dicembre 2012, n. 60

Adeguamento ai modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 concernente «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»

Pag. 44242

LEGGI REGIONALI 4 dicembre 2012, n. 61

Interventi in materia di sostegno e innovazione delle attività professionali

Pag. 44243

LEGGI REGIONALI 4 dicembre 2012, n. 62

Istituzione di Ecomusei in Calabria

Pag. 44245

PARTE PRIMA

SEZIONE I

Regione Calabria LEGGI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 4 dicembre 2012, n. 60

Adeguamento ai modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 concernente «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300».

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Calabria, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, eticità, e correttezza e in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300), con la presente legge disciplina gli adempimenti cui sono tenuti i soggetti di cui all'articolo 2, sottoposti alle responsabilità e alle sanzioni derivanti dal D.Lgs. 231/2001, al fine di realizzare i presupposti per l'esenzione della responsabilità amministrativa per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Art. 2

(Soggetti)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, nel rispetto dell'autonomia statutaria di cui alla disciplina civilistica in materia:

- a) agli enti pubblici economici dipendenti e strumentali della Regione, con o senza personalità giuridica;
- b) alle fondazioni costituite dalla Regione;
- c) alle società controllate dalla Regione.

Art. 3

(Adozione dei modelli di organizzazione, di gestione e controllo)

1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 2 adottano modelli di organizzazione, di gestione e controllo di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, che prevedono, in relazione alla natura dei servizi e delle attività svolte e alla dimensione dell'or-

ganizzazione, misure idonee a garantire lo svolgimento della propria attività nel rispetto dei principi di legalità, eticità e trasparenza.

2. Il mancato adeguamento ai modelli di cui al comma 1 comporta la sospensione della erogazione di contributi, trasferimenti, risorse a qualsiasi titolo erogati dalla Regione fino alla effettiva adozione di tali modelli. I Dipartimenti regionali che esercitano la vigilanza sui soggetti di cui all'articolo 2 verificano il rispetto di quanto previsto al comma 1 e dispongono, in caso di mancato adeguamento, la sospensione delle erogazioni.

3. Con riferimento all'attività convenzionale con la Regione Calabria e con gli enti strumentali, vigilati e dipendenti dalla stessa Regione, ivi comprese le Aziende sanitarie e ospedaliere, salvo il diverso termine di cui al comma 1, resta ferma la disciplina dettata dall'articolo 54 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 «Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)».

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 4 dicembre 2012

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2012, n. 61

Interventi in materia di sostegno e innovazione delle attività professionali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità e oggetto della legge)

1. La Regione Calabria ai sensi della legge regionale 26 novembre 2001 n. 27 (Costituzione e disciplina della Consulta per la valorizzazione degli Ordini, Collegi, associazioni professionali) e della legislazione nazionale vigente in materia, riconoscendo la rilevanza del ruolo delle libere professioni regolamentate ai fini dello sviluppo economico e sociale della comunità regionale, promuove iniziative per sostenere l'avvio delle attività professionali, favorire e incentivare lo sviluppo dell'associazionismo tra professionisti, garantire la qualificazione professionale anche con l'innovazione, l'internazionalizzazione e la ricerca.

2. La Regione Calabria, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione dello Stato, promuove la piena eguaglianza e le pari opportunità per le persone di ogni sesso, condizione fisica e sociale, che esercitano le professioni.

Art. 2
(Programmazione degli interventi)

1. La Giunta regionale definisce gli interventi di sostegno e di incentivazione con un piano annuale, tenendo conto delle proposte formulate dalla Consulta regionale di cui alla legge regionale n. 27 del 26 novembre 2001.

2. Il piano annuale è approvato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare.

3. Il piano annuale individua modelli, metodologie progettuali, tempi di presentazione delle istanze e modalità di valutazione e di formazione delle graduatorie degli aventi diritto, esplicitate in apposite linee guida, per indirizzare i progetti innovativi proposti da ordini, collegi ed associazioni professionali.

4. Il piano annuale determina, altresì, le priorità per:

a) la formazione programmata dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 27/2001 volta a qualificare le libere professioni e la loro internazionalizzazione;

b) il sostegno alla frequenza, per professionisti che non abbiano una età superiore ai 45 anni, di attività di alta specializzazione realizzate presso istituzioni universitarie e centri di ricerca in Italia e nell'Unione Europea;

c) il sostegno all'avvio dell'attività professionale sia in forma singola che associata o societaria, ai sensi dell'articolo 10 legge 12 novembre 2011, n. 183;

d) il sostegno all'esercizio dell'attività professionale, attraverso i servizi e gli strumenti dell'innovazione tecnologica;

e) il sostegno alla realizzazione di progetti concernenti studi e ricerche proposti dalla Consulta regionale per la valorizzazione degli ordini e collegi professionali;

f) il sostegno ai progetti di riorganizzazione e ristrutturazione promossi da ordini, collegi ed associazioni per potenziare e migliorare i servizi resi agli utenti attraverso il cofinanziamento di progetti sostenuti dall'Unione Europea.

Art. 3

(Interventi finanziari)

1. Sono concesse agevolazioni finanziarie per:

a) prestati a favore di giovani professionisti iscritti agli Ordini, che non abbiano un'età superiore ai trent'anni, per la durata della realizzazione del periodo di pratica o tirocinio professionale, al fine di consentire l'acquisto di strumenti di innovazione tecnologica;

b) prestati ai giovani professionisti iscritti agli Ordini di età inferiore ai trentacinque anni o con anzianità d'iscrizione all'Ordine di appartenenza inferiore ai cinque anni, per sostenere le spese di impianto dei nuovi studi professionali e per l'avvio o il potenziamento di società tra professionisti di cui all'articolo 10 legge 12 novembre 2011 n. 183.

2. Sono altresì concesse agevolazioni finanziarie agli ordini o collegi professionali che intendano procedere all'innovazione dei propri servizi, al fine di migliorarne la qualità e l'efficienza, in misura corrispondente alle risorse previste quale quota di cofinanziamento per l'accesso ai fondi europei, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 4

(Fondo di rotazione)

1. Per la realizzazione degli interventi regionali di cui agli articoli 2 e 3, è istituito un fondo regionale di rotazione per favorire la concessione di agevolazioni finanziarie per sostenere l'esercizio di attività professionali intellettuali.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, determina con apposita convenzione con Fincalabra S.p.A., società in house della Regione Calabria, soggetto gestore del Fondo di rotazione di cui al comma 1 del presente articolo, le modalità di intervento connesse agli oneri finanziari per la concessione degli incentivi e per la garanzia dei prestiti.

3. Nei successivi sessanta giorni la Giunta regionale, con la deliberazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, provvede ad emanare le linee guida e il bando relativi alle procedure di ammissione alle agevolazioni finanziarie, indicando i requisiti soggettivi per l'accesso al beneficio della garanzia e disciplina gli aspetti applicativi per assicurare operatività agli interventi.

4. La garanzia è rilasciata dal soggetto gestore del fondo, secondo le seguenti modalità:

a) per un importo massimo pari all'80 per cento, con riferimento all'entità finanziaria ammessa, per quanto riguarda gli interventi previsti all'articolo 3, comma 1, lettera a) della presente legge, il cui valore non può comunque essere superiore ad € 3.000,00 comprensivo degli interessi;

b) per l'intera somma ammessa a finanziamento se gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono attivati da giovani professioniste;

c) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della presente legge, per un importo pari all'80 per cento del finanziamento concesso, il cui valore non può comunque essere superiore ad € 7.000,00 comprensivo degli interessi.

5. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2 della presente legge, comportano la concessione di garanzia riferibile ad un importo massimo di € 7.000,00 comprensivo degli interessi, corrispondente all'80 per cento del finanziamento concesso.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2012 in € 100.000,00 si provvede per l'anno in corso con la disponibilità esistente all'UPB 8.1.01.01 – capitolo 7001101 – inerente a «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2012, che viene ridotta del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico della UPB 4.03.02.02 della spesa del bilancio 2012 con l'istituzione di apposito capitolo denominato «Interventi in materia di sostegno e innovazione delle attività professionali».

3. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente legge, quantificati in euro 100.000,00, si provvede, nei limiti della disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 6

(Norma transitoria)

1. Nelle more dell'approvazione dell'apposito regolamento di cui all'articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2011 n. 27, la Giunta regionale formula il piano annuale sentiti gli ordini professionali.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 4 dicembre 2012

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2012, n. 62

Istituzione di Ecomusei in Calabria.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Definizione e finalità)

1. La Regione Calabria prevede, al fine del recupero e della valorizzazione del territorio e delle tradizioni culturali e storiche, l'istituzione di Ecomusei.

2. Ai fini della presente legge, per Ecomuseo s'intende un'istituzione culturale, costituita dai soggetti indicati all'articolo 2, che assicura, su un territorio di riferimento e con la partecipazione della popolazione residente, le funzioni di ricerca, conservazione e valorizzazione di un insieme di beni culturali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita lì succedutisi, accompagnandone lo sviluppo.

3. La Regione favorisce la costituzione, il riconoscimento e lo sviluppo degli Ecomusei nel territorio, per promuovere, testimoniare, valorizzare e accompagnare, durante la loro evoluzione:

- a) la memoria storica;
- b) la vita locale;
- c) la cultura materiale e immateriale e quella del paesaggio;
- d) le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato;
- e) le tradizioni;
- f) la ricostruzione e la trasformazione degli ambienti di vita e di lavoro delle comunità locali.

4. Sono finalità prioritarie degli Ecomusei:

- a) il coinvolgimento e la partecipazione attiva della popolazione;
- b) la ricostruzione delle trasformazioni sociali, economiche, culturali e ambientali vissute dalle comunità locali e dai territori, al fine di accompagnarne lo sviluppo sostenibile e condiviso;
- c) la promozione dello sviluppo sostenibile attraverso la sensibilizzazione delle comunità locali, delle istituzioni, in particolare di quelle culturali, scientifiche e scolastiche, delle attività economiche, degli enti e delle associazioni locali;
- d) la conservazione e il restauro di ambienti di vita tradizionali, per tramandare le testimonianze e le trasformazioni della cultura materiale e immateriale;
- e) la ricostruzione della evoluzione delle abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, delle tradizioni religiose, culturali, ricreative e agricole, nonché dell'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive;
- f) la valorizzazione dei territori interessati e dei patrimoni di immobili caratteristici e storici; dei mobili, degli attrezzi, degli strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto utile alla ricostruzione

fedele di ambienti di vita tradizionali, sia interni che esterni, consentendone la salvaguardia e la buona manutenzione nonché il rafforzamento delle reti di relazioni locali;

g) la ricostruzione di ambienti di vita e di lavoro tradizionali, finalizzati alla produzione di beni o servizi da offrire ai visitatori, in modo da creare occasioni di impiego e di vendita di prodotti artigianali ed enogastronomici, nonché di didattica, sport e svago in genere;

h) la predisposizione di percorsi turistici e culturali che richiamano la ricostituzione degli ambienti tradizionali;

i) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica e didattico-educativa relative alla storia, all'arte, alle tradizioni locali e all'ambiente;

j) lo studio, la rappresentazione e la tutela dei paesaggi tipici calabresi;

k) il recupero e l'utilizzo, nelle diverse attività, del patrimonio linguistico delle minoranze storiche presenti nel territorio e dei dialetti locali, ai sensi:

1. della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);

2. del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482);

3. della legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 (Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria).

Art. 2

(Istituzione e riconoscimento degli Ecomusei)

1. La Giunta regionale propone, annualmente, al Consiglio regionale l'istituzione e il riconoscimento degli Ecomusei, sulla base delle proposte provenienti, in forma singola o associata:

a) da associazioni o fondazioni culturali e ambientaliste senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 1, comma 5;

b) da Dipartimenti delle Facoltà delle università calabresi che svolgono attività di studio e ricerca nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Gli Ecomusei sono istituiti con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 3

(Istituzione del Gruppo di lavoro Ecomusei)

1. La Giunta regionale si avvale, per la valutazione delle proposte di istituzione di Ecomusei, di un apposito gruppo di esperti, definito «Gruppo di lavoro Ecomusei».

2. Il Gruppo di lavoro Ecomusei opera presso il Consiglio regionale ed è composto da:

- a) un esperto di archeologia;
- b) un esperto di antropologia storica e culturale;
- c) un esperto informatico;
- d) un esperto di turismo;
- e) un esperto di Business plan e Project cycle management (P.C.M.).

3. Il Gruppo di lavoro Ecomusei è lo strumento di supporto tecnico-scientifico alla programmazione regionale, dura per l'intera legislatura ed è nominato dal Consiglio regionale nei tempi e secondo le modalità previste dalla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione legge regionale 5 agosto 1992, n. 13).

Art. 4

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, approva un regolamento che, in conformità ai principi e alle finalità di cui all'articolo 1 e alle indicazioni del Gruppo di lavoro Ecomusei, fissa i requisiti minimi necessari per il riconoscimento degli Ecomusei.

2. Il regolamento è redatto in considerazione delle seguenti priorità:

a) omogeneità culturale e paesaggistica del territorio in cui si propone l'istituzione dell'Ecomuseo;

b) partecipazione attiva della comunità locale nel progetto di animazione culturale;

c) presenza di enti locali singoli o associati;

d) presenza di beni delle comunità interessate, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore, specialmente per le stesse comunità;

e) allestimento di un luogo, aperto al pubblico, di interpretazione documentazione e informazione;

f) esistenza di itinerari di visita e luoghi di interpretazione;

g) marginalità dell'area;

h) presenza attiva e documentata sul territorio;

i) assenza, sul medesimo territorio, di altri Ecomusei, ad eccezione di quelli di natura esclusivamente tematica;

j) progettazione conforme alle direttive comunitarie in materia (P.C.M.);

k) progettazione contenente la previsione di sponsorizzazioni private per la copertura delle spese di investimento nella misura minima del 20 per cento nonché del contributo di enti locali. In particolare, il progetto deve prevedere la possibilità di uno sviluppo economico, nel breve, medio e lungo periodo, tale da superare l'investimento dei fondi regionali, così garantendo autonomia finanziaria all'Ecomuseo;

l) progettazione volta a promuovere l'immagine dei luoghi d'interesse all'estero, attraverso l'utilizzo di pubblicità su TV estere, la sottoscrizione di accordi con compagnie aeree estere e agenzie di turismo, ovvero la creazione di partneriati con associazioni culturali internazionali, preferendo tali strumenti a quelli di pubblicizzazione squisitamente locale, quali, a titolo esemplificativo, scuole, associazioni locali, feste patronali.

3. Il regolamento di cui al comma 1 individua anche i soggetti e i requisiti che gli stessi devono possedere per assumere la gestione degli Ecomusei.

4. La Giunta regionale trasmette alla competente commissione consiliare una relazione biennale sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 5

(Denominazione e marchio)

1. L'Ecomuseo è contraddistinto da una denominazione esclusiva e originale e da un proprio marchio, anche a tutela del territorio rappresentato.

2. A tal fine, la Regione, contestualmente al riconoscimento dell'Ecomuseo di cui al comma 1 dell'articolo 4, assegna a ciascuno una denominazione esclusiva e originale e un marchio, quale strumento di promozione dello stesso, tutelato nelle forme consentite.

3. La Regione può promuovere un marchio rappresentativo del complesso degli Ecomusei calabresi.

Art. 6

(Contributi regionali)

1. La Regione concede contributi per la realizzazione e lo sviluppo degli Ecomusei di cui alla presente legge, entro il limite massimo del 50 per cento della spesa sostenuta dall'ente proprietario o gestore, anche per gli interventi per opere edilizie e per l'acquisto di beni e attrezzature.

2. La Giunta regionale definisce i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, e le modalità di verifica sull'impiego degli stessi. La direzione generale competente provvede alla loro erogazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 – Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

3. I contributi non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati assegnati.

4. Il mancato o diverso utilizzo dei contributi assegnati comporta la decadenza dal diritto agli stessi.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2012 in € 50.000,00, si provvede per l'anno in corso con la disponibilità esistente all'UPB 5.2.01.02 – capitolo 52010261 – inerente a «Fondo unico regionale per la realizzazione di iniziative ed interventi in materia di promozione culturale».

2. Per gli anni successivi, alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome stanziati all'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa, secondo le modalità e per gli importi stabiliti nel Programma annuale di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale n. 19/2009.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 8/2002.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 4 dicembre 2012

Scopelliti

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo di sei gruppi di cifre per ogni linea dell'annuncio originale comunicato per la inserzione.

Ogni linea di scrittura dell'originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe.

Tali annunci debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere anche i testi scritti con computer al fine di poterne stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell'interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i quali è prescritto l'uso della carta uso bollo sia per l'originale che per la copia.

Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l'inserzione.

Il testo dell'inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell'individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima estensione della carta bollata.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e n. d'inserzione.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano, almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti nel numero ordinario immediatamente successivo.

Gli stessi devono riportare, in calce all'originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l'indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale.

Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.

In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l'eventuale inesatta interpretazione.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere l'inserzione.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente.

Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Vendita:

fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad € 2,00; numero arretrato € 4,00;

fascicolo di supplemento straordinario:

prezzo di copertina pari ad € 1,50 ogni 32 pagine.

fascicolo di Parte III costo pari ad € 1,50; numero arretrato € 3,00.

Prezzi di abbonamento:

Parti I e II: abbonamento annuale € 75,00;

Parte III: abbonamento annuale € 35,00.

Condizioni di pagamento:

Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all'Amministrazione del B.U.R. - Calabria – Via Orsi – 88100 Catanzaro.**

I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.